O meglio: Come cambia la scuola

COME CAMBIA L'INCLUSIONE CON IL DL 96 DEL 2019

Bergamo – 23 gennaio 2020 Flavio Fogarolo flavio@flaviofogarolo.it

DECRETO LEGISLATIVO 7 agosto 2019, n. 96. Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107».

Inclusione

ICF

Modello Bio-Psico-Sociale

Condivisione

Contesto

Barriere / Facilitatori

Ambiente educativo

Corresponsabilità educativa

Nuove procedure di certificazione

II PEI: contenuti

Il PEI: competenze e responsabilità

II PEI: tempi

Ambito di applicazione

Il GLI - Gruppo di Lavoro per l'Inclusione

Richiesta e assegnazione delle risorse:

- per il sostegno didattico,
- di assistenza.

Nuove procedure di certificazione

II PEI: contenuti

Il PEI: competenze e responsabilità

II PEI: tempi

Ambito di applicazione

Il GLI - Gruppo di Lavoro per l'Inclusione

Richiesta e assegnazione delle risorse:


- per il sostegno didattico,
- di assistenza.

Art. 5 - Commissioni mediche. Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104

Viene modificato il percorso che porta al riconoscimento della disabilità prevedendo una certificazione specifica ai fini dell'inclusione scolastica.

Dopo la certificazione l'ASL rilascia il Profilo di Funzionamento

Mancano decreti applicativi importanti



Il Profilo di Funzionamento

Nuovo comma 5 art. 12 della L. 104/92

[...] Tale accertamento è propedeutico alla redazione del profilo di funzionamento, predisposto secondo i criteri del modello biopsico-sociale della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ai fini della formulazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) facente parte del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328.


Il Profilo di Funzionamento

Art. 15 c. 4

Il Profilo di funzionamento [...]

b) definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali utili per l'inclusione scolastica;

.



Nuove procedure di certificazione

II PEI: contenuti

Il PEI: competenze e responsabilità

II PEI: tempi

Ambito di applicazione

Il GLI - Gruppo di Lavoro per l'Inclusione

Richiesta e assegnazione delle risorse:

- per il sostegno didattico,
- di assistenza.

Contenuti del PEI

Art. 7 c. 2 lettere b, c, d, e, f

- b) facilitatori e barriere
- c) ambiente di apprendimento
- d) modalità di sostegno didattico
- e) percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento
- f) coordinamento con il Progetto Individuale

Per tutti

Solo se...

Contenuti del PEI

Art. 7 c. 2 lettere b, c, d, e, f

- b) facilitatori e barriere
- c) ambiente di apprendimento
- d) modalità di sostegno didattico
- e) percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento
- f) coordinamento con il Progetto Individuale

Per tutti

Solo se...

b) facilitatori e barriere

b) [II PEI] tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, di cui all'articolo 12, comma 5, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e del Profilo di funzionamento, avendo particolare riguardo all'indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS;

Contenuti del PEI

Art. 7 c. 2 lettere b, c, d, e, f

- b) facilitatori e barriere
- c) ambiente di apprendimento
- d) modalità di sostegno didattico
- e) percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento
- f) coordinamento con il Progetto Individuale

Per tutti

Solo se...

c) ambiente di apprendimento

c) [Il PEI] individua obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie, anche sulla base degli interventi di corresponsabilità educativa intrapresi dall'intera comunità scolastica per il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati;

Contenuti del PEI

Art. 7 c. 2 lettere b, c, d, e, f

- b) facilitatori e barriere
- c) ambiente di apprendimento
- d) modalità di sostegno didattico
- e) percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento
- f) coordinamento con il Progetto Individuale

Per tutti

Solo se...

d) modalità di sostegno didattico

d) [II PEI] esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e le risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti dall'accordo di cui al c.5-bis dell'art.3;

Contenuti del PEI

Art. 7 c. 2 lettere b, c, d, e, f

- b) facilitatori e barriere
- c) ambiente di apprendimento
- d) modalità di sostegno didattico
- e) percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento
- f) coordinamento con il Progetto Individuale

Per tutti

Solo se...

e) percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento

e) [Il PEI] definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione;

Nelle classi in cui è previsto il PCTO

Contenuti del PEI

Art. 7 c. 2 lettere b, c, d, e, f

- b) facilitatori e barriere
- c) ambiente di apprendimento
- d) modalità di sostegno didattico
- e) percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento
- f) coordinamento con il Progetto Individuale

Per tutti

Solo se...

f) coordinamento con il Progetto Individuale

f) [Il PEI] indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il Progetto individuale;

Se è stato redatto il Progetto Individuale

Nuove procedure di certificazione

II PEI: contenuti

II PEI: competenze e responsabilità

II PEI: tempi

Ambito di applicazione

Il GLI - Gruppo di Lavoro per l'Inclusione

Richiesta e assegnazione delle risorse:

- per il sostegno didattico,
- di assistenza.

Il PEI: competenze e responsabilità

Art. 7 c. 2 lettera a – Nuovo art. 15 della L. 104/92 c. 10 e 11

Viene istituito formalmente un nuovo gruppo di lavoro denominato GLO – Gruppo di Lavoro Operativo con il compito di approvare e verificare il PEI.

Il PEI: competenze e responsabilità

Nuovo art. 15 della L. 104/92 c. 10

10 - Ogni Gruppo di lavoro operativo è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente con disabilità, o di chi esercita la responsabilità genitoriale, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilità nonché con il necessario supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare.

Il PEI: competenze e responsabilità

Nuovo art. 15 della L. 104/92 c. 11

11. All'interno del Gruppo di Lavoro Operativo, di cui al comma 10, è assicurata la partecipazione attiva degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica nel rispetto del principio di autodeterminazione.

Il Piano Educativo Individualizzato (PEI)

In precedenza

Responsabili del PEI:

Scuola e ASL congiuntamente

Collaborano:

I genitori

Con il nuovo DL (dal 2019)

Responsabile del PEI:

Solo la Scuola. Tutti gli insegnanti sono membri del GLO

Partecipano:

I genitori

Figure professionali

specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e l'alunno con disabilità

Studente con disabilità

nella sec. di 2° grado, anche se minorenne

Fornisce il necessario supporto

ASL

Nuove procedure di certificazione

II PEI: contenuti

Il PEI: competenze e responsabilità

II PEI: tempi

Ambito di applicazione

Il GLI - Gruppo di Lavoro per l'Inclusione

Richiesta e assegnazione delle risorse:

- per il sostegno didattico,
- di assistenza.

II PEI: tempi

Art. 7 c. 2 lettere g e h

g) è redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-ter; è redatto a partire dalla scuola dell'infanzia ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.

II PEI: tempi

Art. 7 c. 2 lettere g e h

g)... Nel passaggio tra i gradi di istruzione, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento di iscrizione è garantita l'interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate ed è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione:

II PEI: tempi

Art. 7 c. 2 lettere g e h

h) è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.

Nuove procedure di certificazione

II PEI: contenuti

Il PEI: competenze e responsabilità

II PEI: tempi

Ambito di applicazione

Il GLI - Gruppo di Lavoro per l'Inclusione

Richiesta e assegnazione delle risorse:

- per il sostegno didattico,
- di assistenza.

Ambito di applicazione

Art. 2 c. 1

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano esclusivamente alle bambine e ai bambini della scuola dell'infanzia, alle alunne e agli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, alle studentesse e agli studenti della scuola secondaria di secondo grado certificati ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di promuovere e garantire il diritto all'educazione, all'istruzione e alla formazione

bito di applicazione

Si applicano quindi solo agli alunni con Art. 2 L'art. 4 sulla Valutazione della qualità dell'inclusione scolastica e a L'art. 8 sul Piano per l'Inclusione sc L'art. 9 sui Gruppi per l'inclusione, stl compreso il GLI. SE L'art. 13 sulla formazione L'art. 16 sull'istruzione domiciliare il diritto all'educazione, an isti formazione

Nuove procedure di certificazione

II PEI: contenuti

Il PEI: competenze e responsabilità

II PEI: tempi

Ambito di applicazione

Il GLI - Gruppo di Lavoro per l'Inclusione

Richiesta e assegnazione delle risorse:

- per il sostegno didattico,
- di assistenza.

II GLI

Nuovo art. 15 della L. 104/92 c. 8 e 9

8. Presso ciascuna istituzione scolastica è istituito il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI). Il GLI è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonché da specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica. Il gruppo è nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI.

II GLI

Nuovo art. 15 della L. 104/92 c. 8 e 9

9. In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e può avvalersi della consulenza dei rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nell'inclusione scolastica.

In sede di definizione dell'utilizzazione delle risorse complessive destinate all'istituzione scolastica ai fini dell'assistenza di competenza degli enti locali, alle riunioni del GLI partecipa un rappresentante dell'ente territoriale competente [...],

II nuovo GLI

composizione base e allargata

Composizione base

Composto da insegnanti e operatori ASL, eventualmente ATA. Tutti tenuti alla riservatezza professionale



Sostiene docenti e consigli di classe nell'attuazione del PEI



Sostiene il collegio docenti nella definizione del Piano per l'Inclusione



GLI base più genitori, studenti (nella secondaria di 2° grado) e associazioni. Collabora con istituzioni pubbliche e private.



Supporta la definizione e l'attuazione del Piano di inclusione

Con rappresentante Ente Territoriale

GLI base più rappresentante del Comune o di altro ente locale



Definisce le risorse complessive ai fini dell'assistenza di competenza degli enti locali

Il Piano per l'Inclusione

Art. 6 c. 1

1 - Ciascuna istituzione scolastica, nell'ambito della definizione del Piano triennale dell'offerta formativa, predispone il Piano per l'inclusione che definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse, compreso l'utilizzo complessivo delle misure di sostegno sulla base dei singoli PEI di ogni bambina e bambino, alunna o alunno, studentessa o studente, e, nel rispetto del principio di accomodamento ragionevole, per il superamento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento nonché per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica.

Parleremo di:

Nuove procedure di certificazione

II PEI: contenuti

Il PEI: competenze e responsabilità

II PEI: tempi

Ambito di applicazione

Il GLI - Gruppo di Lavoro per l'Inclusione

Richiesta e assegnazione delle risorse:

- per il sostegno didattico,
- di assistenza.

Competenze Stato ed Enti Locali

Art. 10 - Richiesta e assegnazione delle risorse per il sostegno didattico

Iter piuttosto complesso, coinvolge:

GLO


GLI e indirettamente Collegio dei Docenti

GIT

Dirigente

Ma alla fine decide l'**Ufficio Scolastico Regionale**

Richiesta e assegnazione delle risorse per il sostegno didattico



Art. 10 - Richiesta e assegnazione delle risorse di assistenza

Sono coinvolti

GLO

GLI e indirettamente Collegio dei Docenti

Dirigente

Che trasmette la richiesta all'ente territoriale competente

Richiesta e assegnazione delle risorse per il sostegno didattico

Esplicita nel **PEI** le risorse professionali da destinare Ciascun GLO all'assistenza, all'autonomia e al-la comunicazione Il GLI (con il supporto di il **Piano per l'Inclusione** che definisce anche le una rappresentante modalità per l'utilizzo coordinato e complessivo dell'Ente Locale) elabora delle risorse, comprese quelle di assistenza. Il Collegio dei Docenti approva Il dirigente scolastico trasmette, sulla base dei **PEI** e del Piano per l'Inclusione, la richiesta complessiva **Il Dirigente Scolastico** delle misure di sostegno ulteriori rispetto a quelle didattiche agli Enti locali preposti attribuisce le risorse complessive secondo le L'Ente locale competente modalità attuative e gli standard qualitativi previsti nell'accordo di cui all'articolo 3, comma5-bis.

Parleremo di:

Nuove procedure di certificazione

II PEI: contenuti

Il PEI: competenze e responsabilità

II PEI: tempi

Ambito di applicazione

Il GLI - Gruppo di Lavoro per l'Inclusione

Richiesta e assegnazione delle risorse:

- per il sostegno didattico,
- di assistenza.

Competenze Stato ed Enti Locali

Competenze dello Stato

Assegnare nella scuola statale i docenti per il sostegno didattico

Definire l'organico del personale ATA tenendo conto della presenza di alunni con disabilità.

Assegnare alle scuole statali i collaboratori scolastici anche per svolgere i compiti di assistenza previsti, tenendo conto del genere degli alunni.

Assegnazione alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione di un contributo economico, parametrato al numero degli alunni con disabilità

Competenze congiunte di entrambi

Garantire le prestazioni per l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità.

Garantire
l'accessibilità e la
fruibilità dei sussidi
didattici e degli
strumenti tecnologici
e digitali necessari
per l'inclusione
scolastica.

Competenze degli Enti Territoriali

Assegnare il personale necessario per garantire l'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale.

Assicurare i servizi per il trasporto per l'inclusione scolastica.

Assicurare l'accessibilità e la fruibilità fisica, senso percettiva e comunicativa degli spazi e degli strumenti delle istituzioni scolastiche statali



Organizzazione per schede tematiche. In ciascuna:

- Cosa dice il decreto
- Qual era la situazione precedente
- Cosa cambia con il nuovo DL
- Tempi di attuazione
- Domande frequenti



34 schede in ordine alfabetico

- 1 Accessibilità degli edifici e del materiale scolastico
- 2 Accomodamento ragionevole
- 3 Assistenza di base
- 4 Assistenza specialistica e operatori degli Enti territoriali
- 5 Cambio di scuola per passaggio o trasferimento
- 6 Certificazione
- 7 Coinvolgimento e diritti della famiglia
- 8 Coinvolgimento dello studente con disabilità
- 9 Competenze dello Stato e degli Enti territoriali
- 10 Continuità
- 11 Corresponsabilità educativa
- 12 CTS Centri Territoriali di Supporto
- 13 Formazione in servizio del personale della scuola
- 14 Formazione iniziale degli insegnanti di sostegno
- 15 GIT Gruppo per l'Inclusione Territoriale
- 16 GLI Gruppo di Lavoro per l'Inclusione
- 17 GLIR Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale



34 schede in ordine alfabetico

- 18 GLO Gruppo di Lavoro Operativo
- **19 ICF**
- 20 Inclusione
- 21 Istruzione domiciliare
- 22 Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica
- 23 PEI Piano educativo individualizzato: contenuti
- 24 PEI Piano educativo individualizzato: chi lo predispone
- 25 PEI Piano educativo individualizzato: tempi
- 26 Piano per l'inclusione
- 27 Profilo di funzionamento: contenuti
- 28 Profilo di funzionamento: chi lo predispone
- 29 Profilo di funzionamento: tempi
- 30 Progetto individuale
- 31 Richiesta e assegnazione delle risorse di sostegno
- 32 Richiesta e assegnazione delle risorse professionali di assistenza
- 33 Scuole polo per l'inclusione
- 34 Valutazione della qualità dell'inclusione scolastica

SCHEDA 4

Assistenza specialistica e operatori degli Enti territoriali

COSA DICE IL DECRETO



ART. 3

Prestazioni e competenze

Comma 4

Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 e dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri per una progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale della definizione dei profili professionali del personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, ferme restando le diverse competenze dei collaboratori scolastici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente decreto, come definite dal CCNL, comparto istruzione e ricerca, vigente, anche attraverso la previsione di specifici perconi formativi propedeutici allo svolgimento dei compiti assegnati, nel rispetto comunque degli ambiti di competenza della contrattazione collettiva e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e delle altre risorse al medesimo fine disponibili a legislazione vigente.

Comma 5

Gli Enti territoriali, nel rispetto del riparto delle competenze previsto dall'articolo 1, comma 85 e seguenti, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dall'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, provvedono ad assicurare, nei limiti delle risorse disponibili:

a) gli interventi necessari per garantire l'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, inclusa l'assegnazione del personale, come previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché dall'articolo 139, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ferme restando le diverse competenze dei collaboratori scolastici, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente decreto, come definite dal CCNL, comparto istruzione e ricerca, vigente.

Comma 5-bis

Con accordo in sede di Conferenza Unificata sono delinite le modalità attuative, ivi comprese le modalità e le sedi per l'individuazione e l'indicazione, nei limiti delle risorse disponibili, del fabbisogno di servizi, strutture e risorse professionali, relativi alle lettere a), b), c) del comma 5, nonché gli standard qualitativi relativi alle predette lettere.

QUAL ERA LA SITUAZIONE PRECEDENTE.

L'obbligo degli Enti locali di fornire l'assistenza agli alunni con disabilità era riconosciuto da tempo e riconfermato dalla legge 104 del 1992, art. 13, comma 3:

Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli Enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.

Le Regioni hanno successivamente regolamentato in modo molto diverso queste figure che oggi ritroviamo indicate con una varietà di nomi (AEC, OSS, Educatori, Assistenti ad personam, Accudienti, ecc.) ma soprattutto definite con profili professionali, mansioni e modalità di accesso estremamente disomogenei.

A livello nazionale da segnalare il tentativo, con la circolare n. 3390 del 2001, di formalizzare la distinzione tra assistenza di base di competenza della scuola (scheda 3) e assistenza specialistica di competenza degli Enti locali. Si legge nella circolare 3390:

Rimarie all'Ente locale il compito di fomire l'assistenza specialistica da svolgersi con personale qualificato sia all'interno che all'esterno della scuola, (Protocollo d'Intesa del 13 settembre 2001) come secondo segmento della più articolata assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale prevista dall'art. 13, comma 3, della legge 104/1992, a carico degli stessi Enti. Si tratta di figure quali, a puro titolo esemplificativo, l'educatore professionale, l'assistente educativo, il traduttore del linguaggio del segni o il personale paramedico e psico-sociale (proveniente dalle ASL), che svolgono assistenza specialistica nei casi di particolari deficit.

COSA CAMBIA CON IL NUOVO DLGS

Si conferma la competenza degli Enti territoriali nell'assegnazione del personale che deve fornire l'assistenza specialistica a scuola (scheda 10). Molto importante il formale impegno a uniformare su tutto il territorio nazionale la definizione dei profili professionali del personale destinato all'assistenza specialistica anche, dice il comma 4, «attraverso la previsione di specifici percorsi formativi propedeutici allo svolgimento dei compiti assegnati». Si tratta di un intervento senza dubbio necessario e atteso. A parte questo impegno il quadro normativo rimane invariato, salvo l'insistenza con cui si ribadisce, in più punti, che l'assistenza di base compete alla scuola e non agli Enti locali. Di fatto era così anche prima, per quanto la norma fosse molto spesso ignorata.

Si specifica anche che gli Enti locali forniscono l'assistenza «nei limiti delle risorse disponibili» (comma 5) e questo appare in contrasto con il principio, ribadito recentemente dalla Corte costituzionale (sentenza n. 83 del 2019), che considera l'accesso all'istruzione delle persone con disabilità come diritto fondamentale per cui l'erogazione dei servizi a loro destinati deve essere sempre assicurata e finanziata e non può dipendere da scelte discrezionali del legislatore.

Anche la quantificazione delle risorse di assistenza è di competenza del GLO e va inserita nel PEI (scheda 24).

TEMPI DI ATTUAZIONE

Sono previsti due decreti attuativi:

- uno, come già detto, che dovrà uniformare sul territorio nazionale le figure professionali addette all'assistenza specialistica (comma 4);
- uno che definirà le modalità attuative di tutte le competenze degli Entilocali, compresa l'assistenza.

DOMANDE FREQUENTI

È possibile chiedere al Comune l'assistenza igienica?


Il DLgs 66 chiarisce che l'assistenza di base (igiene e accompagnamento soprattutto) compete alla scuola. Gli Enti locali sempre più rifiutano di fornire assistenza quando l'intervento riguarda esclusivamente questi aspetti, anche per evitare il rischio di contestazioni di danno erariale.

Può il Comune riflutare l'assistenza perché dice che non ha fondi?

No. La sentenza della Corte costituzionale n. 83 del 2019 ha stabilito che l'assistenza specialistica concorre a garantire il diritto all'istruzione, considerato un diritto fondamentale, e non può essere limitata da vincoli di bilancio.

Si ha diritto all'assistenza anche se si frequenta la scuola in un Comune diverso da quello di residenza?

Certamente sì. Il servizio è a carico del Comune di residenza anche se il minore frequenta la scuola in uno diverso.



La nuova legge sull'inclusione

Come cambia la scuola con la modifica del DLgs 66



Grazie dell'attenzione!